

Legge regionale 24 marzo 1986, n.13

**Disciplina per l'autorizzazione dei corsi per le arti sanitarie di ottico, odontotecnico, meccanico ortopedico**

ARTICOLO 1

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 punto f) del DPR 15/1/1972, n. 10 concernente la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie, autorizza la istituzione di corsi per impartire l'insegnamento delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di odontotecnico, di ottico e di meccanico ortopedico ernista.

2. L'autorizzazione e' concessa dal Consiglio regionale ad enti pubblici e a soggetti privati in possesso dei requisiti e con le modalita' previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge per corso si intende un ciclo formativo completo e monodisciplinare diretto alla formazione professionale in una delle arti sanitarie ausiliarie di cui al precedente comma con conseguimento della relativa licenza di abilitazione valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ARTICOLO 2

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' concessa ai corsi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano sede in locali dichiarati adatti e salubri dalle competenti autorita';
- b) dispongano di attrezzature laboratoristiche e didattiche necessarie a garantire il pieno sviluppo del programma dei corsi e le esercitazioni pratiche richieste dagli ordinamenti vigenti per i rispettivi corsi;
- c) dispongano di un direttore e di un corpo insegnante in possesso dei necessari e specifici requisiti professionali relativi agli insegnamenti da impartire;
- d) assicurino la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali di governo della scuola ai sensi della L. 30/7/1973, n. 477;
- e) dimostrino di disporre di adeguati mezzi finanziari da destinare allo scopo.

ARTICOLO 3

1. Gli enti pubblici e i soggetti privati che intendono istituire i corsi di formazione di cui all'art. 1 debbono rivolgere domanda

in carta legale al Presidente della Giunta regionale corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e in particolare:

- a) una relazione sulla disponibilita' dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento della attivita' didattica;
- b) lo schema del regolamento speciale dei corsi che intendono istituire;
- c) l'indicazione dei mezzi finanziari di cui dispongono per l'impianto e il funzionamento dei corsi nonche' delle quote mensili e di ogni altro contributo economico;
- d) l'elenco numerico del personale docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
- e) dichiarazione di impegno al rispetto della L. 30/7/1973, n. 477;
- f) la proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacita' delle strutture didattiche;
- g) certificati di nascita, di studio, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario non anteriore a mesi tre, relativi alla persona del richiedente e, nel caso trattasi di ente o associazione, copia dello statuto nonche' certificato dal quale risulti che il richiedente ha la legale rappresentanza dell'ente o associazione.

#### ARTICOLO 4

1. La Giunta regionale prese in esame le domande presentate formula al Consiglio regionale per l'approvazione la proposta dei provvedimenti di autorizzazione e di diniego tenendo conto, oltreche' del possesso dei requisiti richiesti della esigenza di mantenere un giusto rapporto fra formazione e occupazione e formulando per i casi da autorizzare anche prescrizioni e limiti in ordine alla organizzazione dell'attivita' didattica e al numero di allievi da ammettere per ogni anno o per ogni corso.

#### ARTICOLO 5

1. Gli esami finali per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie si svolgono davanti a commissioni esaminatrici composte secondo le disposizioni statali vigenti da:

- direttore del corso con funzione di presidente;
- docenti ed insegnanti tecnico - pratico dell'ultimo anno del corso;
- un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
- un rappresentante del Ministero della Sanita';
- due esperti della categoria da designarsi sentito il parere della Commissione Provinciale dell'artigianato competente per territorio.

2. La licenza di abilitazione e' firmata dal presidente della commissione esaminatrice e dai rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Sanita'.

#### ARTICOLO 6

1. La Giunta regionale esercita il controllo sui corsi autorizzati per garantire il rispetto della presente legge e verificare la permanenza dei requisiti prescritti e il rispetto delle condizioni delle autorizzazioni.

Nel caso venga a mancare anche una sola delle condizioni delle autorizzazioni o uno dei requisiti o si rilevino irregolarita' nello svolgimento dei corsi la Giunta regionale propone al Consiglio la revoca dell'autorizzazione concessa.

#### ARTICOLO 7

1. Per quanto non previsto dalla presente legge sono applicabili leggi e regolamenti vigenti in materia.

#### ARTICOLO 8

1. Rimangono valide le autorizzazioni senza limitazioni temporali, rilasciate con deliberazione del Consiglio regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge.